



TRENTINOSVILUPPO
IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IL COMUNE DI PREDAZZO

IL COMUNE DI TESERO

IL COMUNE DI BASELGA DI PINE'

LA SOCIETÀ TRENTINO SVILUPPO S.p.A.

TRA LE PARTI:

- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata dal dott. Maurizio Fugatti, nato a Domegliara (VR) il 07/04/1972, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1385 di data 23/08/2021;
- **COMUNE DI PREDAZZO**, con sede in Predazzo, Piazza Santi Filippo e Giacomo n. 3, codice fiscale n. 00148590227, rappresentato dalla dott.ssa Maria Bosin, nata a Predazzo (TN) il 28/08/1967, che interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco, a ciò autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 42 di data 29/07/2021;
- **COMUNE DI TESERO**, con sede in Tesero, Via IV Novembre n. 26, codice fiscale n. 00303060222, rappresentato dalla dott.ssa Elena Ceschini, nata a Cavalese (TN) il 23/05/1987, che interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco, a ciò autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 di data 07/07/2021;
- **COMUNE DI BASELGA DI PINÈ**, con sede in Baselga di Pinè, Via Cesare Battisti n. 22, codice fiscale n. 00146270228, rappresentato dall'ing. Alessandro Santuari, nato a Trento il 17/06/1973, che interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco, a ciò autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29 di data 30/07/2021;
- **SOCIETÀ TRENINO SVILUPPO S.p.A.**, con sede in Rovereto, Via F. Zeni n. 8, codice fiscale n. 00123240228, rappresentata dal dott. Albert Ballardini, nato a New York, Stati Uniti d'America, il 29 luglio 1964, che interviene ed agisce nella sua qualità di Vice Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 settembre 2021;

PREMESSO CHE

- la Provincia autonoma di Trento è parte della compagine istituzionale che ha promosso la candidatura, assieme alla Regione del Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Comune di Cortina d'Ampezzo, Regione Lombardia e Comune di Milano, all'organizzazione dei XXV Giochi Olimpici e XIV Giochi Paralimpici Invernali del 2026;

- il Comune di Predazzo ha formalizzato, in data 20 marzo 2019, la volontà di partecipare alla predetta candidatura e si è quindi impegnato formalmente con il Comitato Olimpico Internazionale a sostenere pienamente la realizzazione degli eventi olimpici, attraverso la messa a disposizione delle infrastrutture sportive di proprietà presso lo stadio del salto con gli sci “G. Dal Ben”;
- il Comune di Tesero ha formalizzato, in data 19 marzo 2019, la volontà di partecipare alla predetta candidatura e si è quindi impegnato formalmente con il Comitato Olimpico Internazionale a sostenere pienamente la realizzazione degli eventi olimpici, attraverso la messa a disposizione delle infrastrutture sportive presso lo stadio di sci di fondo di Lago di Tesero;
- il Comune di Baselga di Pinè ha formalizzato, in data 18 marzo 2019, la volontà di partecipare alla predetta candidatura e si è quindi impegnato formalmente con il Comitato Olimpico Internazionale a sostenere pienamente la realizzazione degli eventi olimpici, attraverso la messa a disposizione delle infrastrutture sportive di proprietà presso lo stadio del ghiaccio Ice Rink;
- la Provincia autonoma di Trento,
 - con deliberazione n. 2413 del 28.12.2018 ha aderito al processo di candidatura,
 - con deliberazione n. 372 del 15.03.2019 ha approvato gli schemi di Garanzie,
 - con deliberazione n. 510 del 12.04.2019 ha approvato lo schema delle lettere di intenti per la gestione di una infrastruttura,
 - con deliberazione n. 1706 del 31.10.2019 ha attivato i primi adempimenti conseguenti l’assegnazione da parte del CIO dell’organizzazione dei XXV Giochi Olimpici e XIV Giochi Paralimpici invernali,
 - con deliberazione n. 1936 del 4.12.2019 ha approvato lo schema di Statuto della Fondazione Milano Cortina 2026,
 - con deliberazione n. 1574 del 16.10.2020 ha approvato l’intesa sul decreto interministeriale per l’assegnazione di risorse per opere complementari all’evento Olimpico,
 - con deliberazione n. 230 del 19.02.2021 ha designato un componente del collegio sindacale in seno alla società “Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.”,
 - visto l’articolo 3 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 11,
 si è impegnata al pari degli altri territori che ospiteranno le Olimpiadi invernali nel 2026 e al Governo della Repubblica, ad offrire le migliori condizioni possibili agli atleti e alla famiglia olimpica e allo scopo ha definito di intervenire tanto a livello di impianti sportivi, quanto su infrastrutture e interventi complementari. La rilevanza degli eventi olimpici che saranno ospitati fa da contraltare agli impegni di fronte al mondo sportivo e alla storia olimpica e coinvolgono quindi tanto gli Enti territoriali rappresentativi delle migliori eccellenze nazionali a livello di infrastrutture sportive invernali, quanto l’immagine stessa della Repubblica Italiana.

Allo scopo dunque anche la Provincia ha reso al CIO una garanzia a sostegno degli investimenti sulle infrastrutture sportive da parte dei Comuni proprietari delle stesse, dichiarando il rispetto delle indicazioni dettate dal CIO in materia di eredità e sostenibilità, nella consapevolezza che gli interventi strutturali oggetto degli interventi definiti nel presente Accordo consentano di garantire la competitività dei predetti impianti sportivi, che già oggi costituiscono eccellenze nel panorama degli sport invernali internazionali e che sono da tempo sedi di competizioni ai massimi livelli;
- in data 24 giugno 2019 il CIO ha assegnato alla Regione del Veneto, alla Regione Lombardia, alla Provincia autonoma di Trento, alla Provincia autonoma di Bolzano, al Comune di Milano e al Comune di Cortina d’Ampezzo l’organizzazione delle Olimpiadi 2026;

- con decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 (convertito con la legge 8 maggio 2020 n. 31) è stato disposto in merito all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026;
- l'articolo 29 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, prevede che la Provincia, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può concorrere al finanziamento delle strutture sportive e di altre opere, attrezzature e impianti di competenza dei Comuni connessi allo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026, a valere sul fondo previsto dall'articolo 16, comma 3bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36;
- la legge provinciale n. 8 di data 18 maggio 2021 dispone l'istituzione del "Coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026" quale interlocutore privilegiato per il territorio trentino della Fondazione Milano Cortina 2026;
- che il livello di complessità dell'intero processo di riqualificazione funzionale delle infrastrutture sportive deriva anche dalla straordinarietà e unicità che caratterizza da sempre gli eventi olimpici, atteso che essi richiedono di mettere in campo competenze ed esperienze del tutto peculiari nel panorama sportivo internazionale: ciò determina l'esigenza di attuare una forte sinergia e collaborazione trasversale tra tutti i soggetti coinvolti e a tutti i livelli istituzionali, al fine di poter coerentemente e funzionalmente conseguire gli obiettivi comuni;
- con la legge di assestamento di bilancio 2020 la Provincia ha stanziato, nella forma del limite di impegno decennale (prevista dalla legge provinciale di contabilità 1979) dal 2023 al 2032, annui Euro 6.700.000,00 corrispondenti ad un valore attuale, calcolato con il tasso di interesse di riferimento attualmente vigente, di circa 65,5 milioni di euro a sostegno anche degli interventi che i Comuni interessati realizzeranno sulle proprie infrastrutture che ospiteranno discipline di gara, ciò al fine di adempiere agli impegni assunti nei confronti del CIO (autorizzati con deliberazione della Giunta provinciale n. 372 del 15 marzo 2019) di finanziare i predetti interventi strutturali;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 940 di data 11 giugno 2021, sono stati approvati i "Criteri per il finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo locale di cui al comma 3 bis dell'articolo 16 della legge provinciale n. 36/1993 e s.m. degli impianti sportivi per lo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026";
- i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e Trentino Sviluppo S.p.A. sono regolati ai sensi della Convenzione n. di racc. 44507 di data 14 marzo 2017, così come modificata con Atto aggiuntivo n. di racc. 44905 di data 6 dicembre 2017, con secondo Atto aggiuntivo n. di racc. 45024 di data 19 febbraio 2018, con terzo Atto aggiuntivo n. di racc. 45701 di data 5 giugno 2019 e con quarto Atto aggiuntivo n. di racc. 46319 di data 30 ottobre 2020, per gli interventi di contesto e strutturali in ambito economico e che la Società ha per oggetto sociale l'espletamento nei confronti della Provincia autonoma di Trento di attività strumentali al sostegno, allo sviluppo ed alla promozione, in Italia ed all'estero, delle attività economiche in Trentino;
- i contenuti del presente Accordo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sono altresì coerenti con le pronunce dell'Autorità Nazionale Anticorruzione emesse a partire dalla delibera n. 567 del 18 maggio 2017, in quanto

sono volti a regolare la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

- l'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 nel testo vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo, prevede la possibilità per le amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO

- il ruolo chiave per il successo della partecipazione del territorio provinciale agli eventi olimpici che riveste la volontà di attivare tempestivamente il percorso di pianificazione e progettazione degli interventi strutturali sulle sedi olimpiche di gara, concretizzando e coordinando le azioni dei vari livelli istituzionali e mettendo altresì reciprocamente a disposizione le competenze e le eccellenze tecnico giuridiche da ciascuna Parte possedute;
- che il Dossier di candidatura stabilisce che nei mesi che intercorrono tra dicembre 2024 e marzo 2025 nelle sedi agonistiche di gara siano effettuati i c.d. *test events*, vere e proprie anticipazioni del programma di realizzazione dei Giochi olimpici invernali e che le predette scadenze non sono negoziabili;
- che i Comuni proprietari delle infrastrutture sportive debbono quindi dare corso senza ulteriore indugio alle attività di ordine tecnico e amministrativo propedeutiche e strumentali agli interventi infrastrutturali necessari al perseguimento degli obiettivi di adeguatezza e competitività dei medesimi già delineati in premessa, ma che ciò risulta essere fortemente limitato da oggettive ristrettezze degli organici in ruolo presso i medesimi;
- che Trentino Sviluppo S.p.A. risulta in possesso di competenze tecniche qualificate nelle materie oggetto del presente Accordo, in particolare attraverso la propria area dedicata agli Impianti Turistici;
- che la Provincia può, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione che regola i rapporti con Trentino Sviluppo, affidare a tale società la gestione di altre attività il cui finanziamento potrà confluire, in relazione alla natura delle stesse, nell'ambito della Sezione Promozione del Fondo previsto dall'articolo 33 della legge provinciale n. 6/1999;

tutto ciò premesso e considerato,

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

Articolo 2

Impegni della Provincia autonoma di Trento

In considerazione della straordinaria importanza degli eventi olimpici e degli obblighi formalmente assunti dagli Enti firmatari verso il CIO attraverso la firma delle Garanzie sopra citate, in via straordinaria, la Provincia assicura, anche tramite l'attività della Società Trentino Sviluppo S.p.A., al Comune di Predazzo, al Comune di Tesero e al Comune di Baselga di Pinè la piena collaborazione delle proprie Strutture organizzative per fornire supporto generale di ordine amministrativo e tecnico. I servizi oggetto del presente articolo sono resi anche attraverso l'attività della Società Trentino Sviluppo S.p.A. , di seguito denominata Trentino Sviluppo, intendendosi esplicitivi del principio di leale e responsabile collaborazione tra Enti.

Articolo 3

Impegni del Comune di Predazzo

Il Comune di Predazzo assicura la piena e leale collaborazione delle proprie Strutture organizzative per il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, impegnandosi a fornire, compatibilmente con le proprie priorità gestionali, servizi di supporto tecnico e amministrativo anche alle altre Amministrazioni sottoscrittrici.

Il Comune di Predazzo si impegna a realizzare, con tempi e modalità rispondenti alle esigenze definite nel Masterplan di candidatura e subordinatamente all'ottenimento dei finanziamenti di cui all'articolo 29, legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, le seguenti azioni di adeguamento dello stadio del salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen :

- adeguamenti viari per raggiungere la sommità del compendio sportivo;
- demolizione impalcati della pista di lancio e di atterraggio dei trampolini (rimozione pacchetto di atterraggio costituito dalle spazzole e materassino sottostante compreso il tavolato ormai degradato-demolizione degli impalcati della pista di lancio compresi gli impianti e attrezzature presenti);
- ricostruzione della pista di lancio con nuovo profilo comprese tutte le attrezzature e impianti necessari;
- ricostruzione della pista di atterraggio con struttura in calcestruzzo armato, materassino e spazzole plastiche;
- nuova sala atleti in partenza;
- nuova torre giudici a valle di quella esistente collegata fisicamente con tunnel vetrato;
- nuove tribune allenatori in carpenteria metallica;
- realizzazione di un nuovo impianto di risalita;
- realizzazione di una passerella pedonale sul fiume Avisio per accesso allo stadio.

Oltre ai servizi di supporto generale di cui all'articolo 2, assicurati dalla Provincia, al fine di conseguire i predetti risultati, Trentino Sviluppo potrà fornire servizi di ordine tecnico al Comune,

anche in termini di svolgimento di attività di progettazione; in tal caso si procederà alla stipulazione di una convenzione regolante rapporti e attività di rispettiva spettanza, il cui schema tipo è allegato al presente Accordo. Gli oneri derivanti da queste attività sono oggetto di specifica previsione nell'ambito del quadro economico di ciascuna opera.

Articolo 4 ***Impegni del Comune di Tesero***

Il Comune di Tesero assicura la piena e leale collaborazione delle proprie Strutture organizzative per il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, impegnandosi a fornire, compatibilmente con le proprie priorità gestionali, servizi di supporto tecnico e amministrativo anche alle altre Amministrazioni sottoscrittrici.

Il Comune di Tesero si impegna a realizzare, con tempi e modalità rispondenti alle esigenze definite nel Masterplan di candidatura e subordinatamente all'ottenimento dei finanziamenti di cui all'articolo 29, legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, le seguenti azioni di adeguamento dello stadio del fondo di Lago di Tesero:

- realizzazione di una nuova struttura interrata per spogliatoi atleti e di servizio;
- adeguamento delle piste, degli impianti di innevamento e di illuminazione;
- adeguamento della zona di arrivo e della relativa tribuna;
- manutenzione straordinaria dei corpi di fabbrica esistenti;
- interventi di adeguamento degli impianti di approvvigionamento idrico per impianto di innevamento;
- realizzazione di un centro sperimentale e di studio della F.I.S.I.;
- acquisto di terreni e asservimento a servitù di altre pp.ff..

Oltre ai servizi di supporto generale di cui all'articolo 2, assicurati dalla Provincia, al fine di conseguire i predetti risultati, Trentino Sviluppo potrà fornire servizi di ordine tecnico al Comune, anche in termini di svolgimento di attività di progettazione; in tal caso si procederà alla stipulazione di una convenzione regolante rapporti e attività di rispettiva spettanza, il cui schema tipo è allegato al presente Accordo. Gli oneri derivanti da queste attività sono oggetto di specifica previsione nell'ambito del quadro economico di ciascuna opera.

Articolo 5 ***Impegni del Comune di Baselga di Pinè***

Il Comune di Baselga di Pinè assicura la piena e leale collaborazione delle proprie Strutture organizzative per il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, impegnandosi a fornire, compatibilmente con le proprie priorità gestionali, servizi di supporto tecnico e amministrativo anche alle altre Amministrazioni sottoscrittrici.

Il Comune di Baselga di Pinè si impegna a realizzare, con tempi e modalità rispondenti alle esigenze definite nel Masterplan di candidatura e subordinatamente all'ottenimento dei finanziamenti di cui all'articolo 29, legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, le seguenti azioni di adeguamento dello stadio del Ghiaccio:

- integrale rifacimento della piastra refrigerante dell'anello all'aperto e adeguamento della sala macchine;
- adeguamento e ammodernamento dei fabbricati di servizio esistenti;

- ammodernamento della struttura indoor con verifica della portanza per la parte che ha in essere problematiche e ripristino della planarità;
- adeguamenti di spogliatoi e tribune, impianto di ventilazione e aerazione;
- opere di adeguamento e manutenzione degli spazi esterni al compendio sportivo;
- acquisto di attrezzature.

Oltre ai servizi di supporto generale di cui all'articolo 2, assicurati dalla Provincia, al fine di conseguire i predetti risultati, Trentino Sviluppo potrà fornire servizi di ordine tecnico al Comune, anche in termini di svolgimento di attività di progettazione; in tal caso si procederà alla stipulazione di una convenzione regolante rapporti e attività di rispettiva spettanza, il cui schema tipo è allegato al presente Accordo. Gli oneri derivanti da queste attività sono oggetto di specifica previsione nell'ambito del quadro economico di ciascuna opera.

Articolo 6

Impegni di Trentino Sviluppo

Trentino Sviluppo si impegna a fornire supporto generale alle Strutture organizzative provinciali e comunali finalizzato a consentire la predisposizione dei documenti progettuali e amministrativi necessari per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo.

Tenuto conto che l'attività di supporto generale di cui all'articolo 2 corrisponde al comune interesse delle parti contraenti, l'attività di Trentino Sviluppo si intende prestata senza alcuna remunerazione, fatto salvo il solo ristoro del costo del personale e degli oneri eventualmente sostenuti, a valere sulle risorse già assegnate al Fondo di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 6/1999 e s.m., Sezione Promozione e senza che le predette attività possano generarne ulteriori aumenti.

Trentino Sviluppo si impegna altresì a fornire ai Comuni, qualora richiesto, supporto di ordine tecnico, anche in termini di svolgimento di attività di progettazione, finalizzato al perseguimento degli obiettivi generali contenuti nel presente accordo.

Il contenuto, la misura e le modalità per l'erogazione di detti servizi saranno dettagliati in apposita convenzione tra Trentino Sviluppo e il Comune, in conformità allo schema tipo allegato al presente Accordo, il quale definirà altresì la preventivazione dei conseguenti oneri di spesa da imputare al quadro economico di ciascuna opera.

Articolo 7

Monitoraggio dell'esecuzione dell'Accordo

Le Parti firmatarie concordano che la supervisione sull'esecuzione di questo Accordo sarà rimessa all'organo di coordinamento provinciale individuato nella legge provinciale n. 8 di data 18 maggio 2021 "Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026".

Articolo 8

Efficacia del presente Accordo

Le Parti concordano che eventuali e ulteriori implementazioni di ordine strutturale e funzionale alle medesime infrastrutture potranno essere definite anche in esito a valutazioni che gli organismi di

governance olimpica, in particolare il Consiglio Olimpico Congiunto, opereranno per dare attuazione alla definitiva organizzazione delle Olimpiadi.

Le Parti concordano quindi che i predetti ulteriori interventi siano ricompresi nella disciplina del presente Accordo, previa comunicazione e senza necessità di modificazioni espresse al medesimo.

Il presente Accordo è vincolante per le Parti ed ha validità fino alla completa esecuzione degli interventi.

Dal presente Accordo non derivano maggiori oneri a carico dei bilanci dei soggetti firmatari.

Articolo 9

Disposizione finale sul trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, nel caso di trattamento di dati personali relativi al presente Accordo, a procedere nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, nonché ad operare in conformità delle rispettive e vigenti procedure e/o regolamentazioni interne in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Articolo 10

Entrata in vigore del presente Accordo

Il presente Accordo assume efficacia all'atto della sottoscrizione di tutte le Parti.

per la Provincia autonoma di Trento
Il Presidente
- dott. Maurizio Fugatti -

per il Comune di Predazzo
Il Sindaco
- dott.ssa Maria Bosin -

per il Comune di Tesero
Il Sindaco
- dott.ssa Elena Ceschini -

per il Comune di Baselga di Pinè
Il Sindaco
- ing. Alessandro Santuari -

per la Società Trentino Sviluppo S.p.A.
Il Vice Presidente
- dott. Albert Ballardini -

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI, con sede in Trento, Via Torre Verde n. 23, codice fiscale n. 01533550222, rappresentato dal dott. Paride Gianmoena, nato a Cavalese (TN) il

04/09/1969, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente, sottoscrive l'Accordo al fine di rappresentare la condivisione istituzionale del Consiglio per la rilevanza che esso assume quale virtuoso esempio di *best practice* nella condivisione e coordinamento delle azioni pubbliche, in quanto consente di mettere al servizio di obiettivi comuni le competenze e le eccellenze tecnico giuridiche da ciascuna Parte possedute.

per il Consiglio delle Autonomie locali
Il Presidente
- dott. Paride Gianmoena -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

ALLEGATO

(SCHEMA DI)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI _____ E LA SOCIETÀ TRENTINO SVILUPPO S.p.A.

per la regolazione dei rapporti e attività di rispettiva spettanza, finalizzati alla realizzazione degli interventi di _____ quali sedi agonistiche di gara per le Olimpiadi Invernali del 2026

Tra le Parti:

- COMUNE DI _____, con sede in _____, Via _____, codice fiscale n. _____, rappresentato da _____, nata/o a _____ il _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco, a ciò autorizzata/o dal _____ in data _____;
- SOCIETÀ TRENTINO SVILUPPO S.p.A., con sede in Rovereto, Via F. Zeni n. 8, codice fiscale n. 00123240228, rappresentata da _____ nato a _____ il _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di _____, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione in data _____;

PREMESSO CHE

- la Provincia autonoma di Trento è parte della compagine istituzionale che ha promosso la candidatura, assieme alla Regione del Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Comune di Cortina

d'Ampezzo, Regione Lombardia e Comune di Milano, all'organizzazione dei XXV Giochi Olimpici e XIV Giochi Paralimpici Invernali del 2026;

- il Comune di _____ ha formalizzato, in data _____, la volontà di partecipare alla predetta candidatura e si è quindi impegnato formalmente con il Comitato Olimpico Internazionale a sostenere pienamente la realizzazione degli eventi olimpici, attraverso _____;
- in data 24 giugno 2019 il CIO ha assegnato alla Regione del Veneto, alla Regione Lombardia, alla Provincia autonoma di Trento, alla Provincia autonoma di Bolzano, al Comune di Milano e al Comune di Cortina d'Ampezzo l'organizzazione delle Olimpiadi 2026;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 940 di data 11 giugno 2021, sono stati approvati i "Criteri per il finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo locale di cui al comma 3 bis dell'articolo 16 della legge provinciale n. 36/1993 e s.m. degli impianti sportivi per lo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026";
- in data _____ è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento, i Comuni di Predazzo, Tesero, Baselga di Pinè e la Società Trentino Sviluppo S.p.A. avente ad oggetto l'attività di supporto generale ai Comuni al fine di realizzare interventi sulle infrastrutture olimpiche individuate dal CIO quali sedi agonistiche di gara per le Olimpiadi Invernali del 2026;
- i contenuti del presente Accordo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sono altresì coerenti con le pronunce dell'Autorità Nazionale Anticorruzione emesse a partire dalla delibera n. 567 del 18 maggio 2017, in quanto sono volti a regolare la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
- l'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, nel testo vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo, prevede la possibilità per le amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

tutto ciò premesso e considerato,

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 *Premesse*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2
Finalità ed oggetto della Convenzione

Costituisce oggetto della Convenzione tra la Società Trentino Sviluppo S.p.A. e il Comune di _____ la collaborazione per la progettazione (preliminare/definitiva/esecutiva) dei lavori _____, finalizzata alla realizzazione di interventi sulle infrastrutture Olimpiche individuate dal CIO quali sedi agonistiche di gara per le Olimpiadi Invernali del 2026.

Articolo 3
Impegni della Società Trentino Sviluppo S.p.A.

La Società Trentino Sviluppo S.p.A. si impegna a fornire supporto di ordine tecnico alla progettazione degli interventi sulle infrastrutture sportive attivati dal Comune.

Le figure professionali messe a disposizione da parte della Società Trentino Sviluppo S.p.A. saranno scelte dalla medesima, senza che vi sia il diritto del Comune di interferire od esprimere un gradimento.

La Società Trentino Sviluppo S.p.A. si impegna ad assumere gli incarichi che il Comune intenda affidarle per lo svolgimento delle seguenti attività _____.

Articolo 4
Aspetti finanziari

La spesa massima per l'opera di cui all'articolo 2 è pari a complessivi Euro _____, comprensivi di somme a disposizione (quindi anche delle spese tecniche, lavori in economia, IVA). Le spese di progettazione sono a carico del Comune.

Le attività di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, saranno oggetto di specifica preventivazione e i relativi oneri di spesa sono da imputare al quadro economico di ciascuna opera.

Articolo 5
Validità

La presente Convenzione diventa efficace alla sua sottoscrizione ed ha validità fino alla completa esecuzione di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4.

Articolo 6
Recesso e revoca

Nel caso di revoca della convenzione per pubblico interesse, il Comune procederà al pagamento alla Società Trentino Sviluppo S.p.A. di quota parte del rimborso in funzione delle attività effettivamente sostenute dallo stesso.

Resa inteso che Trentino Sviluppo S.p.A., in caso di cause di forza maggiore, può recedere dall'incarico di supporto tecnico al Responsabile del procedimento, con preavviso di almeno 60 giorni.

Articolo 7
Efficacia del presente Accordo

Per quanto non espressamente previsto in questo atto si rinvia alle norme del codice civile.

Articolo 8
Controversie

Le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

Articolo 9
Registrazione

Le Parti dichiarano che _____.

Letto, accettato e sottoscritto.

per il Comune _____

per la Società Trentino Sviluppo S.p.A. _____